



5	2019.02.11	Adeguamento NTC 2018		
4	2018.03.09	Adeguamento a RT05 ACCREDIA rev.02		
3	2016.09.30	Introduzione Market Surveillance		
2	2013.09.20	Adeguamento a RT05 Accredia		
1	2012.10.22	Adeguamento a RT05 ACCREDIA e recepimento commenti Accredia		
0	2010.06.18	Emissione	Resp. Div. SG	Amministratore
Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Approvazione

Indice:

- 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 2 RIFERIMENTI**
- 3 TERMINI E DEFINIZIONI**
- 4 DOVERI SPECIFICI PER LE ORGANIZZAZIONI DEL SETTORE IAF 28**
- 5 CRITERI PER LA REDAZIONE E GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ**
- 6 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ**
- 7 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ADDETTI EQUIVALENTI, DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE ISPETTIVE E RELATIVE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE**
- 8 CONSORZI E CONTRAENTI GENERALI**
- 9 MARKET SURVEILLANCE**

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Appendice è riferita al Regolamento Tecnico RT05 ACCREDIA nell’ultima edizione vigente e si applica alle Organizzazioni appartenenti al settore IAF 28, ovvero alle aree tecniche di riferimento “edilizia” e “impiantistica” **in aggiunta** a quanto già definito nel REG 01 Regolamento per la certificazione e l’uso del marchio di CCQ.

Lo scopo è di descrivere le particolari regole applicative per lo schema SGQ da rispettare in queste specifiche aree tecniche con riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Nel testo sono riportati stralci della RT05 Accredia allo scopo di recepire pedissequamente quanto ivi riportato ed evitare qualsiasi differenza interpretativa.

2 RIFERIMENTI

Il documento principale di riferimento per la presente Appendice è il Regolamento Tecnico RT 05 ACCREDIA: “Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. IAF 28)” nell’ultima edizione vigente.

Altri documenti di riferimento applicabili sono riportati nel RG01: “Regolamento per la Certificazione e l’uso del marchio” di CCQ, insieme con i Regolamenti del ACCREDIA e la documentazione cogente.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Oltre a quanto riportata nel REG 01 “Regolamento per la certificazione e l’uso del marchio” di CCQ si riportano i seguenti termini e definizioni specifici del settore IAF28:

Attività: tipologia di intervento associato ad una o più opere.

Nell’ambito delle attività si distinguono:

- attività complesse (progettazione, costruzione, installazione, ecc.);
- attività affini e coerenti (manutenzione, ristrutturazione, ecc.).

Tipologia di opera: oggetto interessato dall’attività (edifici civili, strade, ponti, impianti, ecc...)

Processo realizzativo: insieme di attività associate a tipologie di opera

Macrotipologia: raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività (complesse/affini e coerenti) associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo “opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica...”.

4 DOVERI SPECIFICI PER LE ORGANIZZAZIONI DEL SETTORE IAF 28

Oltre a quanto riportato nei paragrafi da 8.1.1 a 8.1.3 del “Regolamento per la Certificazione e l’Uso del marchio”, con riferimento al settore IAF 28, alle aree tecniche di riferimento “edilizia” e “impiantistica” così come definite da CCQ, l’Organizzazione richiedente/licenziataria la certificazione deve rispettare quanto richiesto dal Regolamento Tecnico ACCREDIA RT05 ed in particolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

1. comunicare al C.C.Q., attraverso l’apposito modulo, Richiesta d’Offerta, in certificazione/rinnovo e successivamente tramite l’apposito modulo di CCQ, i cantieri dell’ultimo triennio, indicando le attività, la distanza dalla sede operativa al cantiere, la durata dei lavori e lo stato della commessa (aperta, chiusa o sospesa);
2. comunicare e rispettare la normativa volontaria e cogente applicabile, ivi incluso il Regolamento Tecnico RT05

ACCREDIA;

3. mettere a disposizione, durante l’audit, eventuali certificati di regolare esecuzione (o equivalente);
4. mettere a disposizione, durante l’audit, i verbali di collaudo;
5. mettere a disposizione, durante l’audit, il libro unico;
6. comunicare al C.C.Q. eventuali prescrizioni della Stazione Appaltante e/o della Direzione dei Lavori;
7. dare evidenza dei contratti in subappalto e delle relative autorizzazioni (ove applicabile);
8. mettere a disposizione, durante l’audit, i certificati di origine e delle prove sui materiali strutturali;
9. mettere a disposizione, durante l’audit, le certificazioni di conformità e relative qualifiche ai sensi dei Regolamenti e Leggi applicabili (vedere “Elenco Norme, Regolamenti e Leggi”) – es. DM 37/2008;
10. dare evidenza delle marcature CE e delle relative Dichiarazioni di Conformità e DOP dei produttori sui prodotti/materiali da costruzione per i quali è prevista;
11. mettere a disposizione, durante l’audit, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cantiere, i PIMUS relativi ai ponteggi ivi presenti;
12. dare evidenza, durante l’audit, dei contratti in essere con l’indicazione delle categorie generali (OG) e speciali (OS) a cui fanno riferimento;
13. mettere a disposizione, durante l’audit, i Piani di Qualità e/o di Commessa per la gestione operativa dei contratti, inclusa la pianificazione delle risorse e delle attrezzature, delle apparecchiature di misura adeguate alle necessità di cantiere, sia di proprietà dell’Organizzazione, sia acquisite a nolo;
14. in caso di ATI e/o Consorzio stabile, dare evidenza dei nominativi appartenenti all’ATI e/o al Consorzio;
15. comunicare al Committente, in caso di audit in cantiere, i nominativi degli auditor per ricevere le relative autorizzazioni all’accesso in cantiere;
16. informare CCQ sui rischi specifici eventualmente presenti nell’ambiente di cantiere in cui dovranno operare gli auditor, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’Organizzazione in relazione alla propria attività, compresi i DPI previsti e disponibili come previsto dal D.L.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
17. Le imprese devono predisporre i documenti di valutazione rischi e di pianificazione della sicurezza, sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili e darne opportuna evidenza.

5 CRITERI PER LA REDAZIONE E GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ

I certificati di conformità rilasciati a seguito di valutazioni condotte nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Tecnico RT05 devono essere redatti in accordo alle seguenti disposizioni “editoriali”, nonché conformemente a quanto previsto dai vigenti Regolamenti ACCREDIA applicabili.

Per l’utilizzo delle certificazioni UNI EN ISO 9001 ai fini del sistema di qualificazione previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili, non ha rilevanza su quale tipologia di commesse (categorie e classifiche) il sistema di gestione per la qualità sia stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutti i processi realizzativi dell’impresa di costruzione in quanto tale.

Per quanto sopra non è necessaria la corrispondenza tra le qualificazioni (SOA) possedute dalle imprese certificate e le attività inserite nello scopo della certificazione rilasciata ai sensi della UNI EN ISO 9001.

In riferimento al processo di progettazione si precisa quanto segue:

- il processo di progettazione può essere inserito nello scopo del certificato qualora l’Organizzazione dimostri di possedere le competenze e le risorse, interne e/o in outsourcing, previste dalle norme e Leggi applicabili;
- qualora l’attività di progettazione sia svolta per conto di Soggetti terzi, il relativo processo dovrà essere attribuito al settore merceologico IAF 34.

È fatto obbligo di apporre nel Certificato, oltre all’indicazione delle date di prima emissione, emissione corrente e data di scadenza, le seguenti dizioni:

“Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n. telefonico o indirizzo e-mail”.

“Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05”.

“La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile

ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili”.

Nel caso di delibera di rinnovo entro un anno dalla scadenza, effettuato con le modalità previste dalla circolare ACCREDIA DC2016SSV203, se si vuole mantenere la storicità del certificato riportando anche la data di emissione iniziale, è necessario indicare sul certificato anche il periodo in cui il certificato era scaduto e quindi non valido.

6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

6.1. ESEMPI DI CRITERI SPECIFICI PER PROCESSI/PRODOTTI CHE PRESENTANO ELEMENTI DI CRITICITÀ

Ai sensi del D.M. 17/01/2018 - NTC e s.m.i., Capitolo 11, § 11.1 e con specifico riferimento ai soli prodotti da costruzione per uso strutturale da impiegarsi nelle opere, si riportano alcuni requisiti da considerare in relazione a particolari prodotti/processi del settore delle costruzioni IAF 28, per i quali si ritiene importante assumere evidenze in sede di audit:

- **Materiali e prodotti per uso strutturale:** per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego è possibile solo se in possesso della Marcatura CE prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 “Prodotti da costruzione” del Parlamento europeo e del Consiglio. L’elenco aggiornato è disponibile sul sito ufficiale della Commissione Europea.
- **Materiali e prodotti per uso strutturale:** per i quali non sia disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nel DM 17/01/2018 (e s.m.i.). È fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE.
- **Materiali e prodotti per uso strutturale:** innovativi o comunque non citati nel Capito 11 delle NTC e non ricadenti nelle tipologie di cui sopra. In tali casi il produttore potrà pervenire alla marcatura CE in conformità a Valutazioni Tecniche Europee (ETAs), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Inoltre, senza riferimento regolamentare esistente:

- **Prefabbricazione a piè d’opera:** i controlli iniziali, durante la produzione e finali devono essere documentati e condotti secondo procedure documentate per le lavorazioni ripetitive e, negli altri casi, dettagliati nel Piano della Qualità di commessa. Le procedure devono prevedere il rispetto delle leggi vigenti.
- **Produzione di calcestruzzo e delle malte in cantiere:** per calcestruzzo strutturale, vale quanto sopra; per calcestruzzo non strutturale, devono essere effettuati controlli sulle caratteristiche funzionali di utilizzo.

Nel seguito si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni elementi da considerare critici a fini strutturali:

- ferro d’armatura (ferro presagomato, acciaio lento e/o armonico per calcestruzzo precompresso, ecc...);
- calcestruzzo confezionato;
- cementi e malte;
- materiali e prodotti a base di legno;
- componenti prefabbricati (in calcestruzzo, in acciaio, ecc...);
- elementi per muratura (blocchi in calcestruzzo, laterizio, ecc...);
- conglomerato bituminoso.

Per i materiali e prodotti per uso strutturale, l’impresa dovrà inoltre dimostrare di aver preso in considerazione le problematiche rilevanti.

Gli auditor degli OdC dovranno fornire evidenza di aver verificato, ad ogni audit, i controlli eseguiti dalle imprese sui materiali critici (specifiche di acquisto e controllo di completezza, correttezza della documentazione proveniente dal fornitore) con particolare riferimento a quelli recanti la marcatura CE, Attestazione da parte del Servizio Tecnico Centrale del CSLP (es. Centri di Trasformazione), di certificazione FPC (es. gli impianti di produzione di calcestruzzo con processo industrializzato) da un ente terzo indipendente, a sua volta autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del CSLP.

Spetta comunque all’impresa definire quali siano i prodotti critici in relazione ai processi realizzativi eseguiti e rendere disponibili le necessarie conoscenze in materia normativa che, nel complesso, saranno verificate e valutate dall’OdC al momento della verifica ispettiva.

Per gli altri prodotti l’impresa dovrà stabilire, con le modalità più opportune, quali controlli effettuare in sede di accettazione, assicurando che il prodotto finale soddisfi sempre i requisiti richiesti.

6.2. EVIDENZE DI AUDIT

L’OdC, nel corso degli audit e secondo applicabilità, deve registrare almeno le seguenti evidenze, oltre a quanto altro richiesto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:

- Norme cogenti di settore (es. individuazione delle prescrizioni di legge/normative applicabili, elenco controllato e sue modalità di aggiornamento e diffusione, evidenze sulla conoscenza delle leggi/normative applicabili, evidenze di applicazione).
- Avvenuta effettuazione di audit interni, comprensive di attività di cantiere.
- Avvenuta effettuazione del Riesame della Direzione.
- Esistenza di informazioni documentate per la pianificazione e controllo della documentazione, correttamente compilata con verifica della sua adeguatezza in riferimento all’attività o tipologia di opera oggetto di valutazione (es. Cronoprogramma, Piani della Qualità, Giornale Lavori - Piano dei Controlli. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i Piani potranno essere basati su documenti standard. Il Piano dei controlli è l’elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l’analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo).
- Contratto stipulato con il Committente (es. Certificato/Dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi di lavori ultimati).
- Riesame del contratto in corso d’opera gestito in maniera documentata (es. verifica Capitolato, gestione Perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ordini di servizio della Direzione Lavori, reclami/contestazioni del Cliente).
- Prove di funzionalità e di collaudo, opportunamente registrate.
- Validazione dei processi speciali (es. produzione di calcestruzzo in cantiere, realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche, impermeabilizzazioni, applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature), realizzazioni di giunti in cavi elettrici, produzione di malte in cantiere, stesa conglomerato bituminoso, demolizioni con esplosivo).
- Competenze e qualifiche del personale (es. definizione/individuazione/evidenze delle competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 17/01/2018, D.lgs. 81/2008) ed ai requisiti definiti dall’organizzazione).
- Esistenza di mezzi ed attrezzature idonee (adeguate alle necessità di cantiere, vuoi di proprietà dell’impresa, vuoi acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri).
- Subappalto/fornitori (es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali, i documenti di sistema devono specificare come si effettuano i controlli).
- Prodotti critici (individuazione dei prodotti critici in relazione alle lavorazioni in essere, relativi controlli, presenza di dichiarazioni di conformità per i prodotti oggetto di Marcatura CE secondo il Regolamento (UE) N. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione).
- Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni.
- Rintracciabilità dei materiali messi in opera (es. corrispondenza tra progetto e opera in fase di realizzazione e/o realizzata, verificare delle tempistiche e delle modalità di controllo previste dalle Leggi applicabili in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 17/01/2018, D.lgs. 81/2008) prima della messa in opera e in corso d’opera).
- Strumenti di misura (es. elenco strumenti di misura, procedure di gestione e controllo strumenti di misura, procedure conferma metrologica).
- Proprietà dei clienti.
- Esistenza documenti di valutazione dei rischi e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori ed i rapportini del cantiere).

Al fine di assicurare l’uniformità e l’omogeneità delle valutazioni delle attività di cantiere, si rimanda alla check list allegata al presente Regolamento (All. 02) per la raccolta delle evidenze minime di audit.

7 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ADDETTI EQUIVALENTI, DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE ISPETTIVE E RELATIVE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE

7.1. GENERALITÀ

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha fornito evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

Il metodo di verifica e il numero dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva, sono stabiliti in base ai criteri di seguito descritti.

Per meglio indirizzare le aziende clienti ad un approccio omogeneo ed efficace specifichiamo quanto segue:

1. per **Processo Realizzativo** di un'opera s'intende l'insieme di attività associate a tipologie di opera volte all'analisi, pianificazione e realizzazione degli obiettivi a partire da specifiche richieste del mercato (es. progetto, contratto, bando, invito), in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli (contesti, tempi, costi, risorse, scopi);
2. per **Attività** s'intende l'applicazione di specifiche abilità, strumenti e tecniche al fine di conseguire i relativi obiettivi.

Nell'ambito dei processi realizzativi si distinguono attività complesse e attività affini e coerenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) per l'attività di costruzione di edifici concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di ristrutturazione/manutenzione di edifici;
- b) per l'attività di costruzione strade concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di manutenzione di strade;
- c) per l'attività di installazione impianti concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti anche per l'attività di manutenzione di impianti.

Sulla base di quanto sopra indicato si specifica che non è applicabile il contrario. Eventuali eccezioni dovranno essere adeguatamente motivati e documentati dall'OdC;

3. Per **Macrotipologia** si intende un raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività complesse, affini e/o coerenti associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo "opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica...".

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) per l'attività di costruzione di opere di ingegneria civile concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali edifici residenziali, carceri, ospedali, scuole,... in tutte le fasi realizzative a partire da scavi, fondazioni speciali, consolidamenti, strutture in cemento armato, installazione dei relativi impianti;
- b) per l'attività di costruzione di opere infrastrutturali per la mobilità concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, piste aeroportuali;
- c) per l'attività di installazione di opere di impiantistica tecnologica concorrono abilità, strumenti, risorse che siano affini e coerenti per tipologie di opera quali impianti termofluidi, elettrici, elettronici.

7.2 VALUTAZIONE INIZIALE (STAGE 1 + STAGE 2)

7.2.1. Criteri per i tempi di audit

Gli OdC, oltre alle procedure applicate per la valutazione della conformità di aziende, sono tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base di quanto previsto nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits",

considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri);

- al fine del calcolo dei tempi di audit si ritengono ad alto rischio tutti i processi realizzativi di cui al precedente § 7.1. Laddove si applicano fattori di riduzione, ci dovrà essere sempre una compensazione (+/-) con i fattori di maggiorazione.

Tali tempi dovranno essere incrementati in funzione del numero dei cantieri, della loro ubicazione, della loro complessità e delle evidenze documentali da verificare al momento della certificazione.

A tale riguardo, è utile ricordare i contenuti del documento IAF MD 5, che specifica:

"The effective number of personnel consists of all personnel involved within the scope of certification including those working on each shift. When included within the scope of certification, it shall also include non-permanent (e.g. contractors) and part time personnel."

Si veda inoltre il punto 11 dello stesso IAF MD 5 *CONTROL OF EXTERNALLY PROVIDED FUNCTIONS OR PROCESSES (OUTSOURCING)*.

Con riferimento a quanto sopra ed in ordine al computo del personale dei subappaltatori ai fini della determinazione dei giorni uomo di audit, gli OdC, nella fase di riesame della domanda, devono procedere alla verifica documentata del numero degli addetti, considerando quanto dichiarato dall'Organizzazione, mediante opportuno calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa dell'ultimo triennio, riferito allo scopo di certificazione, ed il reddito pro-capite di riferimento del settore determinato convenzionalmente nella misura di 120.000 € per le opere di costruzioni generali e di 170.000 € per le opere impiantistiche.

Nota 1: la verifica del primo cantiere operativo e l'analisi di due evidenze documentali (o in alternativa di un secondo cantiere operativo) non sono da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5 sopra citato. Eventuali commesse aggiuntive dovranno essere quotate almeno pari a: 2 ore per singolo cantiere operativo, 1 ora per singola evidenza documentale. Devono invece essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad 1 ora.

Nota 2: Non è consentito effettuare audit della durata inferiore ad 1 giorno/uomo che normalmente si intende composto da 8 ore. La sua durata può essere estesa fino ad un massimo di 10 ore totali per motivate e documentate giustificazioni. Resta confermato quanto riportato in Nota 1.

Nota 3: Non è ammesso effettuare audit utilizzando 2 auditor per 0,5 gg-uomo, salvo motivate e documentate giustificazioni.

7.2.2 Criteri per il campionamento dei cantieri

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più processi realizzativi, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire il loro insieme.

Nella valutazione iniziale non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere.

La scelta dei cantieri e delle evidenze documentali da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici saranno definiti dall'OdC in occasione del riesame della domanda e dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. A tal proposito l'OdC dovrà richiedere l'elenco delle commesse (comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, quali durata, importo e tipologia dei lavori), ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

Eventuali scostamenti significativi circa la disponibilità di cantieri attivi rispetto alla previsione iniziale, devono essere prontamente presi in carico dall'OdC che deve procedere alla ri-pianificazione delle attività, lasciando adeguate evidenze delle decisioni assunte nel Piano di Audit o nel Rapporto di Audit.

Nota 4: Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo.

Nota 5: Una macrotipologia non può essere verificata mediante l'utilizzo di evidenze documentali.

Nota 6: Uno o più processi realizzativi possono essere verificati mediante l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento.

Nota 7: La verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di inserire nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione, manutenzione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali.

7.3. SORVEGLIANZE PERIODICHE

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione (quindi durante le 2 verifiche di sorveglianza e l'audit di rinnovo), tutti i processi realizzativi, indipendentemente dalle tipologie di opere, rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposti a verifica.

Inoltre, data la particolarità del settore e per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a + tre mesi, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto all'anno solare previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. Non si potrà comunque andare oltre i 23 mesi previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

In ogni sorveglianza, al fine di rendere più efficace l'audit, uno o più processi realizzativi possono essere verificati anche attraverso l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al Par. 7.5.

In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, l'Organismo potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ (rif. Par. 7.5).

L'OdC dovrà comunque mantenere adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'azienda con la seguente clausola:

"Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità".

7.4. RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI

La verifica di rinnovo dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito per un processo realizzativo di cui allo scopo di certificazione. L'OdC dovrà richiedere l'elenco delle commesse ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

Con riferimento ai criteri da seguire in occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni, gli OdC sono tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'audit deve essere effettuato in sede ed in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base del documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate);
- la verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione), consente di mantenere nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali;
- non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati;
- il riesame completo del sistema di gestione per la qualità ai fini della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato.

Nel caso di rinnovo avvenuto a seguito della scadenza della certificazione (si veda Circolare ACCREDIA n. 28/2016 del 07.10.2016), l'OdC potrà ripristinare la medesima entro un anno, accertandosi di comunicare nella banca dati di ACCREDIA la data effettiva corrispondente o successiva alla presa decisione di rinnovo (cioè la data di riattivazione del certificato), mentre la data di scadenza resterà quella basata sul ciclo di certificazione precedente.

In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, si richiede che l'OdC effettui comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene le verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.

Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, l'OdC potrà proporre al proprio Comitato di Certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinandolo ad una verifica di follow-up da compiersi non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow-up, prima di procedere con la revoca del certificato, si dovrà procedere con una sospensione per un periodo non superiore ad 1 mese.

Nota 8: Per confermare lo scopo di certificazione, per ciascuna macro-tipologia, i processi realizzativi relativi ad attività complesse, devono essere stati oggetto di verifica almeno due volte in un cantiere operativo. È possibile valutare, nei casi di mancanza di nuove commesse in essere per la specifica macro-tipologia, un'evidenza documentale in sostituzione di un cantiere operativo, nel periodo che intercorre dalla certificazione iniziale al rinnovo o dal rinnovo al rinnovo successivo.

7.5. UTILIZZO DI EVIDENZE DOCUMENTALI

Gli OdC devono considerare tutti gli elementi riportati nel Par. 6.2 quali evidenze oggettive di una "corretta esecuzione e gestione in qualità" delle opere, in sostituzione di un processo realizzativo e in assenza di cantiere di cui ai precedenti paragrafi.

L'utilizzo delle evidenze documentali è consentito a condizione che la realizzazione non sia conclusa da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili.

Un'evidenza documentale può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione.

Un'evidenza documentale non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di un processo realizzativo può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo. L'estensione di un processo realizzativo in fase di rinnovo ricade nelle regole di cui al § 7.4.

8 *CONSORZI E CONTRAENTI GENERALI*

Per i consorzi operanti negli appalti pubblici e per la qualificazione dei Contraenti Generali vale per CCQ integralmente quanto riportato nella RT05 ACCREDIA, a cui si rimanda esplicitamente.

9 *MARKET SURVEILLANCE*

Le verifiche in accompagnamento per il settore IAF28 SGQ possono essere svolte da ACCREDIA con attività di Market Surveillance, secondo il documento IAF ID04.

La verifica di Market Surveillance viene svolta presso l'organizzazione certificata, ma condotta direttamente da personale Accredia, e non dall'Organismo. La verifica si svolge con l'aiuto di un questionario (riportato in allegato al documento IAF ID 04), e alla presenza del personale dell'organizzazione (usualmente il solo Responsabile Qualità) e dell'Organismo (se possibile con la partecipazione di un membro del gruppo di verifica che ha condotto l'audit più recente). Questa attività di verifica non coincide con una attività di sorveglianza o rinnovo condotta dall'Organismo, ma



APP01

“REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E L’USO DEL MARCHIO” “APPENDICE 1 – CERTIFICAZIONE SGQ SETTORE IAF 28” (AREA TECNICA EDILIZIA E IMPIANTISTICA)

Rev. 5 del 2019.02.11

è una giornata a sé stante. L’azienda oggetto dell’attività di Market Surveillance viene scelta direttamente da Accredia, in base ad alcuni fattori di rischio (es: scopo del certificato, dimensioni dell’azienda, sede, gruppo di verifica). Gli eventuali rilievi che dovessero emergere seguono la classificazione già nota (NC, OSS, commenti).